



Tribunale di Vicenza
Prima Sezione Civile – Procedure Concorsuali

Il Giudice Delegato

Visto il ricorso per l'omologazione della proposta di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio ex art. 25-*sexies* CCII presentata il 24/07/2023 dalla società s.p.a. (C.F. [redacted]), con sede in [redacted] (VI), via [redacted], n. 40, con la difesa degli avv. [redacted] e [redacted] presso lo studio dei quali ha eletto domicilio giusta procura in atti;


rilevato che lo stesso non è accompagnato dalla delibera dell'amministratore unico ex art. 120-*bis* CCII, essendo stato allegato (sub. doc. 11) esclusivamente un verbale di assemblea dei soci;

vista l'ordinanza del 20/07/2023, con la quale il Tribunale di Brescia ha dichiarato la propria incompetenza in favore del Tribunale di Vicenza;

visto l'art. 25-*sexies* comma 3 CCII, in base al quale il tribunale deve acquisire preliminarmente la relazione finale dell'esperto di cui di cui all'articolo 17 comma 8 CCII, nonché il parere del medesimo esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione ed alle garanzie offerte;

vista l'istanza di concessione di misure protettive nei confronti di tutti i creditori ex art. 54 CCII;

ritenuto che, sebbene il concordato semplificato non sia espressamente menzionato dall'art. 54 comma 1 CCII fra le procedure nell'ambito delle quali tali misure possono essere emesse, la maggioritaria giurisprudenza di merito (Trib. Lecce 04/05/2023, Trib. Milano 16/09/2022, Trib. Bergamo 12/01/2023) ha condivisibilmente osservato che, poiché tale procedura rientra fra gli strumenti di regolazione della crisi ex art. 2 lett. m-*bis*) CCII, con conseguente applicabilità del procedimento unitario disciplinato dall'art. 40 CCII (come esplicitamente confermato dalla menzione contenuta al comma 10, ultimo



Fallimentaristica.it

inciso), il richiamo contenuto dall'art. 54 comma 2 CCII alla "domanda di cui all'art. 40" è riferibile anche a quella di concordato semplificato;

osservato che il relativo procedimento non richiede la fissazione di udienza, né il coinvolgimento di controinteressati (cfr. Trib. Roma 21/07/2022, Trib. Milano 16/09/2022);

che tuttavia, essendo necessaria la previa acquisizione del parere dell'esperto, e dovendo essere precisata la durata delle misure già concesse dal Tribunale di Brescia nell'ambito del procedimento di composizione negoziata (anche ai fini del rispetto del termine massimo di dodici mesi, anche non continuativo, previsto dall'art. 8 CCII, allo stato sicuramente non superato, risultando dalla visura prodotta che le stesse sono state concesse per la prima volta il 22/12/2022), è opportuno limitare la durata di tali misure in giorni sessanta;

assegna termine di giorni 15 dalla data di comunicazione del presente decreto per il deposito della relazione, del parere, della delibera dell'amministratore unico e della documentazione relativa alla durata delle misure protettive già fruite;

concede le misure protettive di cui all'art. 54 comma 2, primo periodo, CCII, per la durata di giorni sessanta.

Vicenza, 18/08/2023

Il Giudice Delegato
Dott. Giovanni Genovese